

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore I - AFFARI GENERALI

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 67 DEL 04-07-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 334

OGGETTO: EMERGENZA SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - ASSEGNAZIONE STRUTTURA ABITATIVA DI EMERGENZA (SAE) - AREA SITA IN LOC. PIEVE - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 1 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Romina Cecola le funzioni di "Responsabile del Settore I - Affari Generali";

Premesso che:

- tutto il territorio comunale nell'anno 2016 è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, che hanno causato una forte devastazione ed ingentissimi danni al patrimonio immobiliare;
- a seguito di tali scosse sismiche il Sindaco pro-tempore, a tutela dell'incolumità delle persone, con ordinanza n. 110 del 28.10.2016, dichiarava tutti i nuclei abitati di Ussita "zona rossa" e a fronte della situazione di assoluta emergenza, diventata ingestibile, evacuava tutta la popolazione residente in strutture ricettive situate verso la costa, fatti salvi pochi cittadini che, per motivi lavorativi, dovevano rimanere nella zona;
- con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 veniva ripermetrata la zona rossa così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016 andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;
- tale restrizione della zona rossa consentiva il rientro ad Ussita di alcune famiglie che avevano la casa agibile o reperito in autonoma sistemazione immobili agibili;

- tra le misure finalizzate infatti a dare risposta all'emergenza abitativa a favore dei nuclei familiari privi di alloggio e in possesso dei particolari requisiti richiesti, le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 394 del 19/09/2016 e n. 422 del 16/12/2016 prevedevano l'allestimento di strutture abitative di emergenza (S.A.E.) che sono state consegnate ai richiedenti aventi diritto tra la fine dell'anno 2017 ed i primi mesi dell'anno 2018;

Rilevato che l'OCDPC 394 del 19 settembre 2016 all'art. 1 comma 1, individuava le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (SAE) di cui all'accordo quadro approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

Preso atto che, allo scopo del posizionamento delle S.A.E la Giunta comunale individuava le aree di seguito elencate da destinare al posizionamento delle S.A.E.:

- Loc. Pieve – foglio 17 particelle n. 103 e 117 di proprietà delle sig.re Aureli Daniela e Patrizia;
- Loc. Pieve - foglio 17 - particella n. 122 di proprietà della sig.ra Paparelli Francesca Argentina;
- Loc. Pieve - foglio 17 - Particelle n. 123-124-127-415-416-531-666-667-703 di proprietà dei sig.ri Sbriccoli Gianfranco e Todesco Rita;
- Foglio 18 n. 168 di proprietà dei signori Ansuini Eda, Fattori Giovanni, Temperi Francesco, Temperi Maddalena, Temperi Natalina, Montebovi Natalina (Usufruttuaria);
- Foglio 18 n. 172 di proprietà del sig. Caporioni Marco;

Preso atto che, così come riportato nel modello di richiesta di assegnazione delle strutture abitative di emergenza predisposto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ proprietario o affittuario o abitante ad altro titolo di abitazione danneggiata in cui si aveva la dimora principale, abituale e continuativa e che risulti:
 - inagibile con esito "E" a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
 - inagibile con esito "F" di non rapida soluzione, a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
 - in zona rossa;
- ✓ come riportato nello stesso modello di richiesta, *"le strutture abitative di emergenza (S.A.E.) sono alternative alle altre forme di assistenza e, pertanto, la loro assegnazione comporta l'esclusione dalle altre misure assistenziali previste quali a titolo esemplificativo: contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016, ospitalità presso strutture pubbliche, ospitalità presso strutture alberghiere, altre soluzioni temporanee ecc., e pertanto, al momento dell'avvenuta consegna della S.A.E., decade il diritto alle altre forme di assistenza"*;

Dato atto poi che le S.A.E sono realizzate in diverse dimensioni in base alla composizione numerica del nucleo familiare, che nella prassi, e così come indicato anche dalla Regione Marche, sono assegnate di norma come segue:

- per nuclei familiari fino a n. 2 componenti: S.A.E. di mq 40;
- per nuclei familiari fino a n. 4 componenti: S.A.E. di mq 60;
- per nuclei familiari da n. 5 o più componenti: S.A.E. di mq 80;

Vista la propria precedente determina n. 97 (n. 394 R.G.) del 27.10.2017 con la quale è stata assegnata al nucleo familiare composto, al momento degli eventi sismici del 2016, dalla sig.ra Marianna Silvestri, la SAE n. 34 di mq 60, in ottemperanza della delibera del Commissario straordinario, dott. Mauro Passerotti, n. 7 del 20.09.2017, con la quale, fra l'altro, si è stabiliva l'assegnazione di casette di dimensioni superiori rispetto a quelle in teoria spettanti in base alla composizione numerica del nucleo familiare, per venire incontro ad esigenze specifiche, il tutto così come di seguito indicato:

- a. persona sola con disabilità al 100% o con assistenza h/24: 60 mq;
- b. famiglia con presenza di handicap grave: SAE di superficie superiore;

Tutto ciò premesso;

Preso atto che la sig.ra Marianna Silvestri è deceduta in data 1.11.2019 e che, come da corrispondenza inviata dal figlio, sig. Antonio Falconetti, depositata agli atti dell'Ufficio, e dai controlli effettuati dalla Polizia Locale, risulta che lo stesso Falconetti dimorava presso la SAE assegnata alla madre per assisterla nei suoi bisogni quotidiani;

Vista, da ultimo, la richiesta del 25.06.2020 assunta al n. 4939 del protocollo comunale, con la quale il sig. Antonio Falconetti e la compagna, sig.ra Monika Lopusanova, chiedono di poter continuare ad usufruire della SAE n. 34 già assegnata alla madre come sopra, fintanto che verranno effettuati i lavori presso l'abitazione di proprietà del medesimo sig. Falconetti sita in loc. Tempori, inagibile a causa degli eventi sismici, con esito B, ove i medesimi signori Falconetti/Lopusanova dimoravano abitualmente al momento degli eventi sismici del 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12.11.2019 con la quale all'art. 1, comma 8 si dispone che *"I Comuni possono assegnare SAE e unità immobiliari acquisite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 o realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile rese disponibili a nuclei familiari assegnatari del CAS in luogo del CAS o di altre forme di assistenza alloggiativa di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 394/2016"*;

Richiamato a tal proposito l'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 394/2016, *"Misure volte ad assicurare l'assistenza alle popolazioni in forma transitoria"*, il quale dispone che *"Nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 388/2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria curano, nei rispettivi ambiti territoriali e in raccordo con i Comuni interessati, l'ordinata attuazione delle diverse misure volte ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni residenti in edifici danneggiati con esito diverso da "A" successivamente alla chiusura delle aree di accoglienza in tenda, articolate come segue:*

- a) *concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016;*
- b) *ospitalità presso strutture pubbliche all'uopo individuate;*
- c) *ospitalità presso strutture alberghiere, anche in altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le Regioni, le Amministrazioni comunali e le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate;*
- d) *utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case, previ accordi con i relativi proprietari;*
- e) *altre soluzioni temporanee, previa verifica di fattibilità tecnica."*;

Valutato pertanto, da una attenta lettura delle disposizioni emanate dal Dipartimento della Protezione Civile citate ai due paragrafi precedenti, che è possibile assegnare le SAE rese disponibili anche a nuclei familiari, aventi diritto, che hanno avuto edifici danneggiati con esito diverso da "A", assegnatari del CAS ed in sostituzione dello stesso;

Richiamata a tal riguardo la delibera del Commissario straordinario, dott. Giuseppe Fraticelli, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 12 del 4.03.2020, avente ad oggetto "Sisma 2016 - Atto di indirizzo per l'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) a nuovi nuclei familiari, nonché per lo spostamento di nuclei già assegnati in S.A.E. di diversa dimensione" con la quale, ad integrazione di quanto già stabilito con la delibera del Commissario straordinario, dott. Mauro Passerotti, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 7 del 20.09.2017, tenuto conto delle variazioni che sono intervenute ed intervengono nell'ambito dei nuclei familiari, delle nuove disposizioni emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, nonché, più in generale, alla luce di esigenze differenti rispetto a quelle dei periodi immediatamente successivi agli eventi sismici, si è stabilito, tra l'altro, di poter assegnare SAE, resi disponibili, ai nuclei familiari dimoranti in maniera continuativa nel territorio comunale presso edifici danneggiati con esito diverso da "A", assegnati del CAS in luogo del CAS;

Accertato che, al momento, non vi sono richieste di assegnazione di SAE di mq 60 e di mq 40 e, qualora il sig. Falconetti dovesse lasciare la SAE n. 34, avrebbe diritto al contributo di autonoma sistemazione e la medesima SAE rimarrebbe comunque chiusa e che pertanto, nell'ottica di un risparmio di contributi pubblici, la richiesta avanzata dai signori Falconetti/Lopusanova finalizzata ad usufruire della SAE n. 34 sita presso l'area in loc. Pieve può essere accolta;

Visto il D. lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di procedere alla revoca della assegnazione della struttura abitativa di emergenza n. 34 di mq 60 a favore della sig.ra Marianna Silvestri a seguito del suo decesso, avvenuto in data 1.11.2019, assegnata con proprio precedente atto n. 97 (n. 394 R.G.) del 27.10.2017;
- dare atto che alla data odierna non vi sono richieste di SAE di mq 40 e di mq 60 da parte di cittadini aventi diritto;
- di accogliere la richiesta presentata con nota prot. n. 4939/2020 dai signori Antonio Falconetti e Monika Lopusanova e di assegnare, per le motivazioni riportate in premessa, ai medesimi signori Falconetti e Lopusanova la SAE n. 34 di mq 60 sita in loc. Pieve, in sostituzione del contributo di autonoma sistemazione, fino al ripristino dell'agibilità dell'abitazione sita in loc. Tempori di proprietà del sig. Antonio Falconetti, inagibile con esito B a seguito degli eventi sismici del 2016;
- di stabilire che, qualora dovessero pervenire al protocollo dell'Ente, richieste di assegnazione di SAE di mq 60 da parte di cittadini aventi diritto, nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera del Commissario straordinario, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 12 del 4.3.2020, ai signori Falconetti/Lopusanova verrà assegnata una SAE di dimensioni minori, qualora disponibile;
- di procedere all'aggiornamento ed alla rendicontazione di quanto stabilito con la presente determinazione sul sito informatico Cohesion Work PA all'uopo predisposto dalla Regione Marche;
- di comunicare l'adozione della presente determinazione ai signori Antonio Falconetti e Monika Lopusanova.

OGGETTO: EMERGENZA SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - ASSEGNAZIONE STRUTTURA ABITATIVA DI EMERGENZA (SAE) - AREA SITA IN LOC. PIEVE - PROVVEDIMENTI.

Il Responsabile del Settore
F.to CECOLA ROMINA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to _____

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia è conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
CECOLA ROMINA